

CAMERA DEI DEPUTATI N. 619

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FOSCHI, ANDREONI, BERTOLI, COLONI, CARRUS, CASINI
CARLO, DUCE, FIORI, GOTTARDO, LATTERI, NENNA D'ANTONIO,
PERRONE, SILVESTRI, VAIRO**

Presentata il 7 luglio 1987

**Norme in materia di riscatto di immobili dello Stato e
degli enti pubblici e per la costruzione di abitazioni civili**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, già presentata alla Camera nella precedente legislatura non poté giungere all'esame per l'anticipato scioglimento delle Camere. La ripresentiamo ora, nella consapevolezza della crescente attualità del tema e della esigenza di dare risposte al bisogno di case attraverso meccanismi compatibili con il momento di crisi e con la scarsità di risorse disponibili.

La necessità di soddisfare la richiesta di abitazioni da parte delle famiglie ha assunto carattere di estrema drammaticità in tutte le principali città italiane. La ricerca di una soluzione senza gravare eccessivamente sulle disponibilità finanziarie pubbliche, che non sarebbero comunque sufficienti, richiede di individuare modalità di reperimento di mezzi finanziari per altra via, dato che gli investimenti privati non contribuiscono, se

non in maniera sempre più ridotta, al soddisfacimento del fabbisogno abitativo.

Non è pensabile che nelle attuali condizioni economiche del paese si possa fronteggiare il problema e risolverlo in tempi brevi con le sole possibilità di intervento finanziario pubblico.

La questione della casa è però un nodo che non ammette dilazioni e con cui si devono misurare tutte le forze sociali e politiche. Perciò è necessario utilizzare nel miglior modo possibile tutte le risorse disponibili, per soddisfare quanto più possibile le esigenze della collettività.

Va inoltre tenuto presente che la maggior parte delle famiglie che hanno bisogni abitativi reali non ha redditi sufficienti per poter acquistare gli alloggi a condizioni di mercato.

La costruzione di abitazioni è stata tradizionalmente promossa per una piccola parte dallo Stato o da enti pubblici

e per la maggior parte da società private che le hanno vendute a valore di mercato.

Le agevolazioni creditizie predisposte non hanno alterato in modo sostanziale la situazione.

La maggior parte delle abitazioni costruite al di fuori di un integrale intervento pubblico è servita soprattutto all'investimento privato e non quindi a soddisfare particolari bisogni abitativi.

Esiste quindi anche una parte di produzione edilizia che non soddisfa alcun *deficit*. La percentuale di questo tipo di produzione è particolarmente rilevante in periodi come quello attuale, nel quale il prezzo delle abitazioni tiene forzatamente lontani dal mercato coloro che hanno maggior bisogno di alloggi. Vi rimane invece solo chi acquista a scopo di investimento. Il soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie meno abbienti può essere conseguito soltanto incrementando l'intervento pubblico incentrato sullo sviluppo della edilizia economica e popolare.

Occorre a questo scopo individuare dei canali di finanziamento che non lascino soltanto allo Stato il peso degli interventi.

La presente proposta di legge rende possibile, per gli enti pubblici proprietari di case di abitazione date in affitto, di cederle a riscatto con condizioni particolari agli affittuari o a terzi sotto opportune condizioni, dietro loro semplice richiesta, ricavandone un corrispettivo da reimpiegare attraverso opportuni meccanismi nella realizzazione di nuove abitazioni entro tempi prestabiliti.

Il volume degli alloggi che entra in gioco è di entità molto rilevante (diverse centinaia di migliaia), e quindi anche un parziale accoglimento della possibilità di riscatto dovrebbe mobilitare disponibilità ingenti.

Se poi nelle nuove realizzazioni si ricorrerà con convinzione a tipologie costruttive industrializzate che permettono sensibili riduzioni di costi e di tempi di realizzazione, si potrà ottenere con la

stessa entità di finanziamenti, anche senza interventi troppo onerosi per la collettività, molti più alloggi ed un più immediato soddisfacimento delle esigenze abitative.

Va d'altra parte rilevato che — col passare degli anni — la proprietà edilizia degli enti vede aumentare notevolmente i suoi costi per spese di manutenzione, ecc., mentre il rinnovo del patrimonio rappresenta — per gli enti stessi — un valido investimento.

La legge 15 febbraio 1980, n. 25, indirettamente, ha già innescato un processo di riduzione dei tempi di realizzazione e di contenimento dei costi, ottenuto generalmente proprio ricorrendo a tecnologie di prefabbricazione o industrializzazione edilizia, processo che la proposta in esame rende possibile su dimensioni e archi di tempo di molto maggior respiro.

Oltre a questo obiettivo di ampliamento dell'iniziativa pubblica, la proposta di legge prevede i necessari provvedimenti per incentivare il risparmio privato da indirizzare alla costruzione o all'acquisto di alloggi, preservandone il potere di acquisto dall'erosione inflattiva in atto.

ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE.

Capo I.

È previsto che siano soggetti a riscatto gli alloggi di proprietà di aziende autonome, enti previdenziali e autonomi, consorzi pubblici ed enti pubblici economici, alloggi che attualmente sono dati in affitto.

La domanda di riscatto può essere presentata da coloro che occupano gli alloggi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge.

Il requisito fondamentale per poter usufruire del riscatto è di non essere proprietari, o di non avere proprietà parziale superiore al 49 per cento, di altro alloggio nel comune di residenza o di lavoro.

Per il valore degli alloggi si ricorre ai parametri stabiliti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la determinazione del

costo di produzione, maggiorato poi del 20 per cento per adattarli ai livelli attuali di costo.

I criteri adottati dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, che tengono conto sia delle tipologie edilizie, sia dell'ubicazione degli edifici interessati, dell'anno di costruzione, e del loro stato di conservazione e manutenzione, sono sufficientemente dettagliati per determinare in modo univoco il valore di ciascun alloggio, senza lasciare spazi ad incertezze o dubbi sul valore finale da attribuirgli.

Il valore così determinato è abbastanza aderente al costo di produzione reale, pur essendo contenuto in limiti tali da costituire un incentivo certo per coloro che occupano gli alloggi stessi.

Per il pagamento è previsto un versamento iniziale pari al 20 per cento del valore di riscatto, mentre il residuo 80 per cento viene versato in rate semestrali entro venti anni con possibilità di riscatto anticipato.

Sono previste agevolazioni sugli interessi gravanti sulle rate. I tassi previsti variano dal 4,5 per cento al 9 per cento a seconda del reddito individuale della famiglia interessata.

L'alloggio non richiesto da colui che lo occupa potrà essere venduto a coloro che ne facciano richiesta, a condizione, naturalmente, che siano in possesso dei requisiti richiesti.

Allo scopo di rendere meno onerose possibili le operazioni di acquisto, è infine prevista l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'applicazione di imposte o tasse per i primi dieci anni di trasferimento.

Capo II.

Le somme ottenute dalla vendita degli alloggi devono essere destinate alla realizzazione di nuovi alloggi, che andranno a ricostituire il patrimonio immobiliare degli stessi enti cedenti.

A questo scopo parte delle somme affluite sul conto istituito presso il Ministero del tesoro viene utilizzata dagli enti

locali competenti, per l'acquisizione delle aree e per le opere di urbanizzazione primaria.

Tali aree urbanizzate e provviste di concessione ad edificare vengono quindi cedute a titolo gratuito agli enti cedenti gli alloggi a riscatto.

Questi ultimi enti debbono costruire i nuovi alloggi entro un periodo determinato.

Naturalmente la costruzione dei nuovi alloggi deve avvenire negli stessi comuni dove si trovano gli alloggi ceduti a riscatto.

È previsto inoltre che, delle ulteriori aree urbanizzate con gli stessi fondi, il 35 per cento venga assegnato a cooperative i cui soci siano in possesso degli stessi requisiti richiesti per l'ottenimento degli alloggi a riscatto; il 30 per cento a cooperative costituite dai possessori dei libretti postali di cui al successivo capo III; il restante 35 per cento a disposizione dell'attività edilizia privata.

Gli enti cedenti hanno l'obbligo di reinvestire annualmente nelle aree loro assegnate le somme ricavate dalla cessione a riscatto degli alloggi, oltre agli stanziamenti previsti dai piani di impiego ordinari.

Da parte loro gli enti locali sono tenuti al reperimento delle aree ed a fare tutto il necessario perché entro un anno dalla data di promulgazione della legge almeno sul 20 per cento di tali aree siano eseguite le opere di urbanizzazione primaria, e, comunque, perché entro tre anni esse siano completate sull'intera area.

Capo III.

Il capo III fornisce un'ulteriore via per agevolare il risparmio delle famiglie ed indirizzarlo verso l'acquisto della casa. Esso istituisce libretti postali indicizzati per le case, autorizzando le Casse di risparmio postali a ricevere depositi vincolati all'acquisto o alla costruzione di abitazioni.

Anche in questo caso i titolari di tali libretti devono avere i requisiti richiesti per il riscatto degli alloggi di cui al capo I.

Per salvaguardare il potere di acquisto delle somme depositate, è prevista ogni anno una loro rivalutazione in misura pari all'aumento percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati dello stesso anno.

Vengono dettate sia norme finanziarie per l'utilizzazione, da parte della Cassa depositi e prestiti, delle somme depositate, per la concessione di mutui ipotecari o per la sottoscrizione di obbligazioni, e sia norme fiscali per evitare che la rivalutazione operata sui depositi vada ad incrementare il reddito imponibile.

Sotto determinate condizioni si faciliterà la costituzione di cooperative tra titolari di libretti postali indicizzati per la casa, al fine di una realizzazione diretta degli alloggi da parte degli interessati, usufruendo delle aree urbanizzate a cura degli enti locali.

Capo IV.

La corretta applicazione di tutte le norme indicate, il rispetto delle scadenze fissate e dell'avvio in tempo utile dei programmi da parte di tutti gli enti competenti richiede un lavoro continuo, che viene affidato al Ministero dei lavori pubblici.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DEL RISCATTO DEGLI IMMOBILI.

ART. 1.

(Immobili soggetti a riscatto).

1. Sono soggetti a riscatto tutti gli immobili destinati ad uso di civili abitazioni costruiti da almeno dieci anni e appartenenti allo Stato, aziende autonome, enti previdenziali e autonomi, consorzi pubblici ed enti pubblici economici, con esclusione di quelli adibiti ad alloggi di servizio.

ART. 2.

(Requisiti richiesti per il riscatto).

1. Hanno diritto ad ottenere il riscatto coloro che occupano gli alloggi di cui al precedente articolo 1 da almeno cinque anni e che ne facciano domanda entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) maggiore età;
- c) non essere proprietario, in tutto od in parte superiore al 49 per cento, di alloggio nel comune di residenza e della sede di lavoro. Detto requisito deve sussistere anche per il coniuge non separato e per i figli conviventi;
- d) non essere assegnatario, in tutto o in parte superiore al 49 per cento e sempre nella sede di lavoro e di residenza, di alloggio di cooperativa o di altro comunque a riscatto.

ART. 3.

(Determinazione del valore degli alloggi a riscatto).

1. Il valore dell'alloggio soggetto a riscatto è determinato in base alla superficie convenzionale ed al costo unitario di produzione di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 20 per cento e indicizzato alla data della delibera di vendita.

ART. 4.

(Modalità di pagamento del prezzo di riscatto).

1. Il pagamento del prezzo di riscatto deve essere effettuato con le seguenti modalità:

a) il 20 per cento del valore dell'alloggio deve essere versato presso un istituto di credito a favore di un apposito conto istituito presso il Ministero del tesoro, entro tre mesi dalla data di presentazione della relativa domanda di riscatto. Dal mese successivo a quello del versamento dell'acconto cessa l'obbligo della corresponsione del canone di locazione e dalla data stessa il cessionario subentra in tutti gli obblighi dell'ente cedente relativamente alla quota parte della porzione dell'edificio in corso di riscatto;

b) il residuo 80 per cento dovrà essere versato in quote semestrali anticipate direttamente agli enti cedenti a partire dal mese di versamento dell'acconto.

2. La durata del riscatto viene fissata in venti anni a decorrere dal primo versamento semestrale con facoltà per il cessionario di riscatto anticipato in qualsiasi momento.

3. Le quote semestrali anticipate sono gravate dagli interessi previsti dagli articoli 9 e 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.

ART. 5.

(Cessione degli alloggi non richiesti).

1. Gli alloggi di cui non è stato chiesto il riscatto nel termine previsto dall'articolo 2 possono essere venduti a coloro che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo, anche se non occupanti.

ART. 6.

(Passaggio di proprietà).

1. Il passaggio di proprietà degli alloggi ceduti a riscatto avviene all'atto dell'intero pagamento del prezzo di riscatto oppure dopo dieci anni dalla data di pagamento della prima quota semestrale; in quest'ultimo caso, le spese di iscrizione dell'ipoteca per il residuo credito dell'ente cedente sono poste interamente a carico del cessionario.

ART. 7.

(Oneri fiscali).

1. Tutti gli atti che si rendono necessari per l'attuazione delle norme contenute nel presente capo godono dell'esenzione dell'imposta di bollo e, qualora soggetti a registrazione, beneficiano dell'imposta minima.

2. La devoluzione ed il trasferimento dei beni e diritti previsti dal presente capo non danno luogo per i primi dieci anni all'applicazione di alcuna imposta o tassa.

ART. 8.

(Mora del concessionario).

1. In caso di ritardo nel pagamento di quote semestrali, l'ente cedente ha facoltà di applicare nei confronti dei concessionari inadempienti gli interessi e le spese previsti dagli istituti di credito per il ritardato pagamento dei mutui bancari.

CAPO II

DELL'ACQUISIZIONE E DELLA URBANIZZAZIONE
DI NUOVE AREE EDIFICABILI E DELLA COSTRU-
ZIONE DI NUOVI EDIFICI.

ART. 9.

*(Destinazione delle somme acquisite a titolo
di acconto e criteri di assegnazione delle
aree per le nuove costruzioni).*

1. Sono devolute agli enti locali competenti le somme affluite sull'apposito conto istituito presso il Ministero del tesoro, di cui all'articolo 4, nella misura del 70 per cento.

2. Il CIPE, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), provvede alla ripartizione delle somme di cui al comma 1 fra gli enti locali competenti in modo da consentire a tali enti l'acquisizione e le opere di urbanizzazione primaria di aree edificabili per il raggiungimento dei seguenti fini:

a) restituzione da parte dei comuni agli enti cedenti gli alloggi a riscatto, di aree provviste di concessione ad edificare al fine di consentire agli enti stessi la ricostruzione del patrimonio immobiliare ceduto. La costruzione di nuovi edifici deve avvenire nello stesso comune in cui è stata effettuata la cessione degli alloggi a riscatto entro dieci anni dalla data del rilascio da parte del comune della licenza ad edificare; tale concessione deve in ogni caso assicurare la corrispondenza delle nuove costruzioni alla qualità e al tipo degli alloggi ceduti;

b) delle ulteriori aree urbanizzate il 35 per cento deve essere assegnato a cooperative edilizie costituite ai sensi delle norme vigenti ed i cui soci siano in possesso anche dei requisiti previsti dall'articolo 2. Tali aree devono essere cedute al prezzo di costo determinato in base alla spesa per l'acquisto delle aree ed alla spesa per le opere di urbanizzazione;

c) il 30 per cento delle stesse aree deve essere assegnato alle nuove coopera-

tive di cui all'articolo 17. Il prezzo di cessione è pari a quello fissato alla lettera *b*);

d) il residuo 35 per cento deve essere tenuto a disposizione dell'attività edilizia privata e ceduto a prezzo congruo.

3. È data facoltà al CIPE di autorizzare i comuni a rilasciare agli enti cedenti concessioni a costruire edifici di superficie e cubatura superiore a quelle cedute a riscatto, fino al 30 per cento.

ART. 10.

(Diritti ed obblighi degli enti cedenti gli alloggi).

1. Sono poste a disposizione degli enti cedenti gli alloggi a riscatto le somme affluite sull'apposito conto istituito presso il Ministero del tesoro, di cui all'articolo 4, nella misura del 30 per cento; tali somme possono essere svincolate dagli enti cedenti previa richiesta al Ministero del tesoro, corredata da un elenco nominativo distinto per comuni dei cessionari che hanno effettuato il versamento dell'acconto. Tale elenco deve contenere, oltre al totale della somma richiesta, l'importo corrispondente al versamento di ciascun cessionario e la quota parte spettante all'ente.

2. Gli enti cedenti sono tenuti a reinvestire, sulle aree loro assegnate dai comuni, tutte le somme percepite per effetto dei riscatti degli alloggi, nonché gli stanziamenti previsti dai rispettivi piani di impiego ordinari.

ART. 11.

(Obblighi degli enti locali).

1. Gli enti locali sono tenuti ad adottare nell'ambito delle rispettive competenze tutti i provvedimenti utili e necessari al reperimento, in base alla somma loro assegnata, delle aree di cui all'articolo 8, facendo in modo che entro un

anno dalla data di entrata in vigore della presente legge su almeno il 50 per cento di tali aree siano state eseguite le opere di urbanizzazione primaria; in ogni caso, tutte le incombenze relative dovranno essere adempiute entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di snellire le procedure cui vanno soggetti gli adempimenti anzidetti, le approvazioni, autorizzazioni, pareri, visti e ogni altro atto concorrente alla formazione di provvedimenti previsti da norme statali, regionali o comunali, che siano necessari per il raggiungimento dei fini posti dalla presente legge, si intendono conseguiti positivamente qualora non siano stati adottati nel termine di sessanta giorni dalla data di richiesta.

CAPO III

DELLE NUOVE FORME DI RISPARMIO POSTALE INDICIZZATO, FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI ALLOGGI PER ABITAZIONI.

ART. 12.

*(Istituzione di libretti postali indicizzati
per la casa).*

1. Le Casse di risparmio postali sono autorizzate a ricevere, per conto della Cassa depositi e prestiti, speciali depositi vincolati alla costruzione e all'acquisto dell'abitazione.

2. I relativi libretti sono nominativi, non cedibili e possono essere aperti esclusivamente a favore di cittadini in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 2. Il requisito di cui alla lettera *c)* deve permanere fino all'estinzione del deposito.

3. Non è ammessa l'apertura di più di un deposito per ogni nucleo familiare. Questo si intende composto dai coniugi e dai figli a carico.

ART. 13.

(Caratteristiche del deposito).

1. Il titolare del libretto può svincolare le somme depositate decorsi almeno tre anni dalla data di apertura del libretto, per l'acquisto o la costruzione di un alloggio nel comune di residenza in cui presta l'attività lavorativa.

2. Le somme depositate sono rivalutate, alla fine di ogni anno e in proporzione del periodo trascorso dalla fine del trimestre in cui sono state versate, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati verificatosi nel corso dei dodici mesi terminanti al 31 ottobre dello stesso anno.

3. I versamenti devono essere effettuati in multipli di lire 100.000 e non possono superare l'importo di lire 10.000.000 all'anno e di lire 50.000.000 complessive. Decorsi dieci anni dall'apertura del libretto, cessa la rivalutazione e si applica l'interesse dei depositi postali a libretto.

4. Qualora venga meno il requisito di cui alla lettera *c)* dell'articolo 2 ovvero il deposito venga estinto anticipatamente o utilizzato per motivi diversi, sulle somme depositate si applica, fin dall'origine, in luogo della rivalutazione, l'interesse dei depositi postali ordinari.

5. Si prescinde dal limite minimo di tre anni previsto dal comma 1, qualora i titolari dei depositi vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 17.

ART. 14.

(Norme finanziarie).

1. Le somme provenienti dai depositi di cui all'articolo 12 sono depositate dalla Cassa depositi e prestiti in apposito conto corrente acceso con il Tesoro dello Stato.

2. A detto conto si applica la medesima rivalutazione stabilita per i depositi del comma 2 dell'articolo 13.

3. Tali somme possono essere utilizzate dalla Cassa depositi e prestiti per:

a) sottoscrivere obbligazioni emesse da istituti di credito fondiario ed edilizio;

b) concedere mutui ipotecari, in via diretta o avvalendosi di altri istituti di credito, a favore dei dipendenti di ruolo dello Stato.

4. Le obbligazioni di cui alla lettera a) ed i mutui di cui alla lettera b) del comma 3 sono annualmente rivalutabili nella stessa misura prevista al comma 2.

5. I mutui da concedersi con l'utilizzo delle somme di cui al comma 4 devono essere concessi con preferenza ai titolari di libretti di cui all'articolo 12.

6. I mutui di cui alla lettera b) del comma 3 sono garantiti da ipoteca e possono essere concessi, entro il limite del 75 per cento del valore dell'abitazione, considerato nella misura massima di lire 70 milioni, per un importo non eccedente il triplo del reddito da lavoro dipendente, risultante dal modello 101 del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare relativo all'anno precedente.

7. La rata di ammortamento non può essere superiore al 20 per cento del reddito come sopra determinato.

8. Con decreto del Ministro del tesoro, su deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e della Commissione di vigilanza, i fondi di cui al comma 7 possono essere integrati con altre disponibilità finanziarie della Cassa stessa.

ART. 15.

(Norme fiscali).

1. La rivalutazione operata sui depositi ai sensi della presente legge non costituisce reddito imponibile.

2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono deducibili, entro i limiti fissati dall'articolo 10, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive

modificazioni ed integrazioni, anche somme pagate per la rivalutazione del capitale dei mutui previsti dall'articolo 14, comma 3.

ART. 16.

(Norme di attuazione).

1. Il Ministro del tesoro, con decreti emanati di concerto col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:

a) stabilisce i limiti di emissione e le modalità di apertura e di estinzione dei libretti istituiti ai sensi dell'articolo 12;

b) fissa il tasso di rivalutazione dei depositi di cui al secondo comma dell'articolo 13;

c) modifica il massimale annuo dei depositi previsto dal comma 3 dell'articolo 13 nonché, per i nuovi depositi, le condizioni di indicizzazione dei depositi e dei mutui.

2. Il Ministro del tesoro con propri decreti:

a) determina la durata, le condizioni, le caratteristiche o le modalità di ammortamento o di riscossione delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a norma dell'articolo 14, nonché i criteri ai quali dovrà attenersi la Cassa nell'effettuare tali operazioni e che saranno indicate nelle convenzioni che all'uopo potranno essere stipulate;

b) determina il compenso per le spese di amministrazione da riconoscere alla Cassa depositi e prestiti o agli altri istituti di credito di cui essa intenda avvalersi in base ad apposite convenzioni;

c) aggiorna annualmente, in rapporto alla variazione dei costi di costruzione, gli importi di lire 10.000.000 e di lire 50 milioni, previsti dal comma 3 dell'articolo 13.

ART. 17.

(Costituzione di cooperative tra titolari di libretti postali indicizzati per la casa).

1. I possessori di libretti postali indicizzati possono costituire fra di loro cooperative edilizie beneficiando delle aree di cui alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 9, qualora gli importi versati raggiungano almeno lire 8.000.000 per la richiesta di un alloggio di una superficie non superiore a 65 metri quadrati; di lire 12.000.000 a 95 metri quadrati, di lire 18.000.000 fino a 130 metri quadrati.

2. Le Casse di risparmio postali sono autorizzate a fornire l'elenco nominativo dei titolari di libretti postali indicizzati di ciascun comune ai depositanti che ne facciano richiesta, al fine di agevolare la costituzione di cooperative stesse.

3. Tali elenchi nominativi suddivisi per comune dovranno essere aggiornati ogni sei mesi.

CAPO IV

DISPOSIZIONE FINALE.

ART. 18.

(Vigilanza).

1. La vigilanza per la corretta applicazione delle norme contenute nella presente legge è attribuita al Ministero dei lavori pubblici.